

## Area Interna Madonie

### CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 23, comma 15, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

<b>Titolo</b>	Suite applicativa Madonie – Open government
<b>Tipologia di intervento</b>	Fornitura di beni
<b>Finanziamento</b>	Piano Operativo Regionale (POR) Sicilia FESR 2014-2020, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'Asse Prioritario 2 "Agenda Digitale", Obiettivo Tematico OT2, Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali."
<b>Ente Beneficiario</b>	Unione dei Comuni "Madonie"
<b>Dotazione finanziaria</b>	€ 600.000,00
<b>CUP</b>	B97H17001400006 - Codice Caronte SI_1_22299
<b>Impegno di spesa</b>	D.D n. 2762/2019 del 18/11/2019 - Capitolo di spesa n. <b>620014</b> - "Interventi per la realizzazione del programma operativo FESR 2014-2020 Strategia nazionale Aree Interne, (SNAI)"

Il progettista (Ing. Gioacchino Di Garbo)	Il RUP (Arch. Cerami Mario)	Il Legale rappresentante dell'ente (Dott. Macaluso Pietro)
--	--------------------------------	---

DATA: ottobre 2022	Rev. 1
--------------------	--------

---

## PARTE PRIMA

# DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

---

### CAPO 1

### NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) Fornitura di arredi e beni strumentali all'implementazione di soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali
  - c) Ubicazione: Comuni aderenti alla UNIONE DEI COMUNI "MADONIE" – Si veda elenco nella Relazione di progetto
3. Sono comprese nell'appalto le forniture di cui alla "Tav. 2 - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni e servizi", secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali il fornitore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - a. **Codice identificativo della gara (CIG):** \_\_\_\_\_
  - b. **Codice Unico di Progetto (CUP):** \_\_\_\_\_
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - a. **Codice dei contratti:** il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;
  - b. **Regolamento generale:** il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate
  - c. **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
  - d. **D. Lgs. 81/2008:** il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e. **Stazione appaltante:** le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
  - f. **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

- g. **Fornitore:** Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
- h. **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante quale responsabile dell'esecuzione del contratto
- i. **DE:** direttore dell'esecuzione;
- l. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- m. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- n. **PSC:** il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- o. **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- p. **Costo del personale (anche CP):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- q. **Sicurezza speciale (anche SS):** Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

## Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione		TOTALE (L)
1	Forniture	€ 340.475,10

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo delle forniture (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dal fornitore in sede di gara sul medesimo importo al netto dell'IVA al 22%;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Forniture a misura	€ 340.475,10	
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		0,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>€ 340.475,10</b>	<b>0,00 €</b>

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "**T – IMPORTO TOTALE APPALTO**" e dell'ultima colonna "**TOTALE**".

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato **“A Misura”** ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 34 e Art. 35 previste dal presente Capitolato speciale.
3. I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dal fornitore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari delle forniture» da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2.
6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

### **Art. 4 - Categorie**

Si tratta di fornitura di arredi e beni strumentali.

### **Art. 5 - Omissis**

## **CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei contratti pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

## **Art. 7 - Documenti contrattuali**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente Capitolato speciale;
  - b) tutti gli eventuali elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
  - c) il Calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni e servizi;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti pubblici;
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

## **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

## **Art. 9 - Fallimento del fornitore**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

## **Art. 10 - Domicilio del fornitore, rappresentante e direttore dell'esecuzione**

1. Il fornitore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Il fornitore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

1. I beni devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dell'esecuzione.
2. I beni previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dell'esecuzione, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dell'esecuzione o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico del fornitore.
4. L'accettazione dei beni e dei componenti è definitiva solo dopo la loro collocazione in situ. Il direttore dell'esecuzione può rifiutare in qualunque momento i beni, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso il fornitore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.

Ove il fornitore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese del fornitore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

## **CAPO 3**

### **TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 12 - Omissis**

#### **Art. 13 - Termini per l'ultimazione delle forniture**

1. Il termine per l'ultimazione del contratto è pari a **180 giorni naturali consecutivi dalla data del contratto**.  
In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

#### **Art. 14 - Proroghe**

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare le forniture, per cause non imputabili al fornitore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dell'esecuzione.
3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dell'esecuzione se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dell'esecuzione se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga

#### **Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento del fornitore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
2. La sospensione ordinata dal direttore dell'esecuzione è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione delle forniture, controfirmato dal fornitore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dal fornitore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP**

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, il fornitore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore negli altri casi.

### **Art. 17 - Penale per ritardi**

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.
4. Il DE segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 18 – Omissis**

### **Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio delle forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:  
Se il fornitore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio all'esecuzione del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

### **Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del fornitore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle forniture affidato a terzi, sono dovuti dal fornitore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito del fornitore in ragione delle forniture eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



## **CAPO 4**

### **CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 21 - Forniture a misura**

1. La misurazione e la valutazione delle forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione delle singole voci in elenco.  
Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle forniture eseguite, purché ordinate dal Direttore dell'esecuzione. I prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili.
2. Il compenso per l'esecuzione delle forniture comprende ogni spesa occorrente.
3. La contabilizzazione delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.

#### **Art. 22 - Omissis**

## **CAPO 5**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 23 - Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, al fornitore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle forniture.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle forniture.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle forniture, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 24 - Pagamenti in acconto**

Non sono previsti pagamenti in acconto.

#### **Art. 25 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale delle forniture, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale deve essere sottoscritto dal fornitore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se il fornitore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se il fornitore ha presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, il fornitore risponde per la difformità ed i vizi di quanto fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione delle forniture riconosciuta e accettata.
7. Il fornitore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

## **Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a. all'acquisizione del DURC del fornitore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 48, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente del fornitore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso il fornitore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 47, c. 2.

#### **Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al fornitore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano al fornitore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle forniture.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il fornitore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, il fornitore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

#### **Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

### **CAPO 6 GARANZIE**

#### **Art. 30 - Garanzie per la partecipazione**

1. Non richiesta

#### **Art. 31 - Garanzie per l'esecuzione**

1. Il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento delle forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il fornitore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle forniture, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 32 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 30 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot-print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## **Art. 33 – Omissis**

# **CAPO 7 ESECUZIONE E MODIFICA DEI CONTRATTI**

## **Art. 34 - Variazione del contratto**

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 22 comma 6 del DM n. 49 del 07/03/2018.
4. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell'esecuzione, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
6. Il fornitore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dell'esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle forniture oggetto di tali richieste.

## **Art. 35 – Omissis**

## **Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuove forniture e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per forniture in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, ove esistenti;
  - b. ragguagliandoli a quelli di forniture consimili compresi nel contratto;
  - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione ed il fornitore, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se il fornitore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle forniture sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **CAPO 8**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 43 - Subappalto**

1. È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.

## **CAPO 9**

### **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 44 - Contestazioni e riserve**

1. In accordo all'articolo 21 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:  
Il registro di contabilità è firmato dal fornitore con o senza riserve. Se il fornitore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del fornitore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Il fornitore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle forniture, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che il fornitore ritiene gli siano dovute.
2. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 25, il fornitore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento delle forniture e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 45. Se il fornitore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di



contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

#### **Art. 45 - Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.  
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.  
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.
3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dell'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.  
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.  
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### **Art. 46 - Controversie e arbitrato**

1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 45, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art. 47 – Omissis**

#### **Art. 48 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore del fornitore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
  - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale;
  - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo del fornitore e dei subappaltatori;
  - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subfornitore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subfornitore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 49 - Risoluzione del contratto e recesso**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;



- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
  - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a. qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al fornitore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti al fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 60 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 39 e Art. 41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare al fornitore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello

stato di consistenza delle forniture già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante il fornitore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al fornitore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore del fornitore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del fornitore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.  
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione al fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde al fornitore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle forniture eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. Il fornitore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **Art. 50 - Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta

gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico del fornitore:
  - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. Il fornitore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  
Nel caso di danni causati da forza maggiore, il fornitore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dell'esecuzione redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del fornitore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **CAPO 11**

### **ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE**

#### **Art. 51 - Ultimazione delle forniture**

1. L'ultimazione delle forniture, appena avvenuta, è comunicata dal fornitore per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.

#### **Art. 52 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione delle forniture ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

#### **Art. 53 - Omissis**

## **CAPO 12**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 54 - Oneri e obblighi a carico del fornitore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni del fornitore a termini

di contratto;

- b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - c. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DE, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto al fornitore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal fornitore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso fornitore;
2. Il fornitore è anche obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DE, subito dopo la firma di questi;
  - c. a consegnare al direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dell'esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

## **Art. 55 - Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, i componenti, gli elementi oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dal fornitore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, il fornitore è tenuto a:
  - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere al fornitore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro

dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 56 - Omissis**

#### **Art. 57 - Omissis**

#### **Art. 58 - Omissis**

#### **Art. 59 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

#### **Art. 60 – Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
  - a. i pagamenti a favore del fornitore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
  - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per il fornitore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto il fornitore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

## **Art. 61 - Accordi multilaterali**

1. Il fornitore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:
  - a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante;
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

## **Art. 62 - Incompatibilità di incarico**

1. Il fornitore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune

precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. Il fornitore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

### **Art. 63 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a. le spese contrattuali;
  - b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - c. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico del fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



---

## PARTE SECONDA

### PRESCRIZIONI TECNICHE

---

**Tutte le forniture di beni ad attrezzature oggetto del presente capitolato sono da intendersi incluse di trasporto, scarico al piano, posa in opera, installazione, montaggio, tutte eseguite a regola d'arte e presso le sedi oggetto dell'intervento, secondo le normative tecniche cogenti.**

#### **FORNITURE OGGETTO DEL LOTTO 3.a**

##### **N° 6 tavoli componibili in tavolo riunioni con ruote per arredi scolastici mobili**

Dimensioni singolo tavolo: 76(L)x60(P)x76(A) cm – Dimensioni tavolo riunioni almeno 175 cm

Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi 6 tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote e angoli a 60° si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub che permette la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi.

Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell'ambiente finalizzato ad assecondare l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro.

La rimodulazione degli spazi è resa comoda e semplice grazie alle due ruote di cui è provvisto ogni tavolino. Inoltre, il piano d'appoggio si può posizionare in verticale quando non in uso, consentendo di ridurre al minimo l'ingombro.

Garanzia di 5 anni.

Dimensioni diametro 6 tavoli: 175 cm.

##### **Hub a torre per alimentazione**

Hub a torre con 6 prese schuko (2 poli) che dovrà potere essere posizionato al centro del tavolo riunioni per fornire l'alimentazione elettrica fino a sei utenti contemporaneamente.

##### **Sedia in polipropilene impilabile**

La sedia dovrà essere progettata per promuovere una corretta postura e fornire un adeguato comfort, conforme alle normative BS EN 1729 parte 1&2 per quanto riguarda dimensioni, robustezza e stabilità.

Impilabile fino almeno a 12 sedie dovrà avere le caratteristiche di robustezza, durevolezza, resistenza alle macchie e costruita in polipropilene al 100% riciclabile.

Disponibile in un ampio range di colori vivi.

Dovrà essere disponibile con altezza seduta da 26, 31, 35, 38, 43 e 46 cm. Peso da 2,3 a 4,5 Kg a seconda della





misura.

Garanzia minima di 20 anni.

Dimensioni: Altezza/Larghezza/Profondità seduta - Altezza/Larghezza complessiva - Peso

Almeno 460mm/380mm/370mm - 800/510mm - 4.5kg

### **Monitor Interattivo touch da 65" 4k Ultra HD ChromeOS con CEU**

Monitor interattivo e collaborativo 65" 4k Ultra HD

Tecnologia display: Retroilluminazione D-LED (Pannello IPS-ADS)

Dimensione pannello / rapporto di aspetto: 65" / 16:9

Luminosità: 350 cd/m2

Rapporto di Contrasto (tipico): 1.200:1

Risoluzione Nativa 4K Ultra-HD (3840x2160)

Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178°

Tempo di risposta: 8ms

Refresh Rate (Hz): 60Hz

Numero di colori display: 1.07 billion (10-bit)

Durata pannello: 30.000 ore (Minima)

Orientamento: Landscape

Tecnologia Touch: Infrarossi

Numero di tocchi: 20 tocchi, 10 in scrittura

Audio 16W (x2) (Stereo)

Compatibilità touchscreen: Windows, Mac, Linux, ChromeOS, Android

Accuratezza, tempo di risposta:  $\pm 1.5$ mm, <10ms

Superficie di protezione: vetro rinforzato da 3mm di spessore (Livello 7H della scala Mohs della durezza dei minerali)

Input supportati: Dito, Penna stilo, guanti, oggetti opachi

Sistema operativo Android v8.0 con store proprietario

Processore Multi-Core ARM

GPU Quad-Core Mali G51

RAM 3GB DDR3

Storage interno: 16GB (eMMC Flash) di cui circa 9GB a disposizione dell'utente

Connessioni: WiFi, Bluetooth

Applicazioni incluse: Screen mirroring, Screen duplication over the corporate network (NT), White board (Note), Screen login protection (Screen Lock), Screen Recording (NT minutes), Video Conferencing (Zoom), over 50 apps built-in (NT AppStore), Android NT Canvas, Windows Screen mirroring (Airhub).

Sistema wireless multimedia presenter BYOD con funzioni collaborative, funzione test, invio fino a 4 schermate, supporto Win/Mac/Android/iOS/Chromebook, mirroring iOS Airplay e Google Cast o tramite software per PC/MAC.

Bacheca di messaggi e annunci, Interfaccia intuitiva di trascinamento della selezione, Creazione flessibile di



## UNIONE DEI COMUNI MADONIE

Centrale Unica di Committenza  
Funzione ICT

playlist, Contenuti dinamici da testo, audio, foto e video a pagine Web, Twitter, RSS, Google Calendar, Meteo e altro.

Slot OPS 80pin per PC Windows integrabile (opzionale)

Porte: HDMI-out v2.0 (x1), HDMI-in v2.0 (x2), VGA-in (x1), Audio-In mini-Jack 3.5mm (x1), USB 2.0 front (x2) USB 3.0 (x3), USB-B for Touch (x2), USB 2.0 (x1), LAN RJ45 (x1), RS232 (x1)

Accessori inclusi: Wifi Dongle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4-5GHz), cavo alimentazione 3mt, cavo HDMI 3mt, cavo VGA 5mt, cavo Audio jack 3.5mm M/M, cavo USB, penne Stylus (x2), telecomando con batterie, kit Documentazione.

Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz

EPA Energy Star Compliance

Standard VESA: M8 600x400 (staffa da parete inclusa)

Dimensioni netto/lordo (LxPxA): 1489 x 92 x 897 mm

Peso (netto/lordo): 41.4 kg

Garanzia 5 anni on-center

Chromebox con licenza Google Chrome Education Upgrade.

Possibilità di installazione su parete in muratura o con supporto da pavimento o carrello.

Dovranno essere incluse: licenza software mozaBook CLASSROOM+Mozaik TEACHER - 1 ANNO ITA e licenza per Redooc 2022 almeno per 1 anno.

Mozabook è il sistema autore con contenuti interattivi di alta qualità per la digital Board (3D, video educativi, lezioni digitali). Dovrà essere inclusa licenza 1 anno Mozabook Classroom per 1 dispositivo PC/MAC (utilizzabile da più docenti sullo stesso dispositivo) e licenza Mozabook+Mozaweb per 1 utente (utilizzabile su più dispositivi dallo stesso utente) ambedue per 1 anno.

### **Carrello regolabile elettricamente per monitor touch da 42" a 100"**

Carrello motorizzato e supporto per monitor mobile per schermi piatti da 42"-100".

Il supporto mobile dovrà resistere a un uso quotidiano intensivo e per supportare in tutta sicurezza display fino a 100" o 136 kg con almeno 50 cm di regolazione motorizzata regolare dell'altezza necessari alla comodità dell'utente e per migliorare l'esperienza di insegnamento. Il supporto dovrà consentire il montaggio di altri accessori, tra cui ripiani per PC, maniglie e ali laterali della lavagna.

Il montaggio del display dovrà avvenire con sistemi a staffe di semplice installazione del monitor tipo "pull & release" e con gestione dei cavi integrata nella struttura.

Altezza centro dello schermo al pavimento regolabile: 1140 mm - 1640 mm

### **PC EMBEDDED OPS i5 8GB SSD 250 GB WIN 10 PRO**

EMBEDDED OPS compatibile con Monitor Interattivo touch da 65" 4k Ultra HD ChromeOS con CEU oggetto di fornitura

CPU Core i5-9400T 1.80 GHZ

RAM DDR-4 8GB

Disco SSD 250GB

Scheda Wi-Fi 802.11B/G/N e bluetooth con antenna



**UNIONE DEI COMUNI MADONIE**  
Centrale Unica di Committenza  
Funzione ICT

Sistema operativo: Windows 10 pro

Garanzia: 2 anni on-center

**Kit per videoconferenza 4K (4096x2160) audio USB 2.0/Bluetooth** (tipo Logitech MeetUp)

Kit per videoconferenza con videocamera per videoconferenza con grandangolo di 120° e ottica da 4K che consenta di inquadrare tutti i presenti alla riunione, anche i partecipanti vicini alla fotocamera o seduti ai lati della stanza.

Sensore di immagine 4K Ultra HD

**SPECIFICHE TECNICHE:**

Grandangolo con campo visivo da 120°

microfoni vivavoce

Compatibile con il microfono di espansione opzionale

Videochiamate con risoluzione 4K Ultra HD (fino a 3840x2160 pixel a 30 fps), videochiamate con risoluzione Full HD a 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel a 30 fps) e videochiamate HD a 720p (fino a 1280 x 720 pixel a 30 fps) con i client supportati

Zoom 5X HD

Rotazione/inclinazione motorizzata

Tecnologia wireless Bluetooth®

Telecomando RF

Connettività USB plug and play

Dovrà essere compatibile con qualsiasi applicazione software per videoconferenze, incluse quelle già in uso.

Certificazioni di livello aziendale, tra cui compatibilità con Skype® for Business e Cisco Jabber®. Integrazione ottimizzata con BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vido e Zoom

Opzioni di fissaggio compatibili con Carrello regolabile elettricamente per monitor touch da 42" a 100" oggetto di fornitura nel presente progetto.

Sistema Kensington® Security Slot o similare che consenta di tenere il dispositivo al sicuro tramite un blocco anti-furto.

**MICROFONO:**

Sensibilità: -27 dB

Risposta in frequenza del microfono: 90 Hz – 16 kHz per una riproduzione piena della voce ed elevata intelligibilità del parlato senza rumore di fondo con algoritmo di beamforming broadside a bassissima distorsione, associato in fabbrica, direziona i microfoni verso il relatore per un rilevamento vocale e una riduzione del rumore ottimizzati (o similare).

**ALTOPARLANTE:**

Volume regolabile fino a 95 dB SPL a 0,5 metri di picco

Sensibilità altoparlante 86,5+/-3 dB SPL a 0,5 metri

Distorsione: 200 Hz – 300 Hz < 3%, 3000 Hz – 10 kHz < 1%

Limitazione dei picchi previene anche il clipping temporaneo dell'altoparlante senza generare distorsioni

Eliminazione dell'eco acustica

VAD (Voice activity detector)

Microfono con eliminazione dei rumori di fondo

Frequenza di campionamento audio 32 kHz

Alimentatore, Componenti vari e per il montaggio su carrello.

Garanzia: 36 mesi on-center

### **Poltrone per area relax e lettura**

Poltrone stile design moderno realizzata in polietilene riciclabile al 100%, materiale che gli conferisce alta resistenza configurabile in molte varietà di colori, sia standard che laccati con finitura lucida o opaca.

**Notebook - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro Edizione a 64 bit - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5**



### **FORNITURE OGGETTO DEL LOTTO 3.b**

#### **Tecnologia per il riconoscimento degli utenti**

Il sistema di controllo degli accessi alle aule di coworking dovrà gestire i flussi delle persone in entrata e controllare gli ingressi.

Il sistema di controllo accessi dovrà regolare l'accesso riconoscendo gli utenti profilati con codice e fornirà l'accesso solo a coloro che ne hanno autorizzazione. Dovrà consentire l'utilizzo di chiavi meccaniche per l'accesso del personale di sicurezza o di gestione della struttura.

Il kit di controllo accessi (tipo Urmet MyLightKey) dovrà essere composto da:

1 Tastiera Touch a codici

1 Modulo relè per comando varco

500 tag di prossimità



Caratteristiche:

crepuscolare per comando luce di cortesia

Relè remoto per comando apertura varco

Tastiera touch retroilluminata con regolazione della soglia di attivazione, installabile su scatola incasso

Buzzer multitonale per conferma operazioni

Comando apertura porta temporizzabile con relè remotizzabile

Possibilità di configurare il comando porta in modalità monostabile o bistabile

2 ingressi optoisolati con funzioni pre-programmate

2 uscite open collector con funzioni preprogrammate (ad es. comando luce di cortesia)

Possibilità di programmare fino a 500 codici o tag o badge

Lettore di prossimità 125 KHz

Grado di protezione IP 55.

Dimensioni tastiera: 110 x 80 x 30 mm (H x L x P).

**Kit Videosorveglianza IP + NVR 4 canali, 4 Telecamere dome IP FULL HD con alimentazione e connessione dati con cavo UTP con PoE per la connessione dati tramite rete elettrica, allarme antifurto ed antintrusione**

Sistema videosorveglianza completo di NVR 4 canali wifi incluso di disco rigido da 2Tb e 4 Telecamere IP HD Wireless da esterno con visione notturna. Compatibile con Iphone, Android e qualsiasi browser. Sistema autoconfigurante Plug and Play con funzionamento in locale e via internet. APP gratuita per la gestione e la visione da remoto inclusa per Android e iOS. Disponibile client per PC e MAC in emulazione Android. Allarme Antifurto wireless kit gsm doppia tripla quadrupla frequenza di sensori, sirene, telecomandi, fai da te, in kit, antifurti, allarmi, videosorveglianza, gsm, senza fili, wireless Soluzione integrata "telecamere IP + videoregistratore".



Il sistema dovrà essere fornito completo di telecamere IP wifi a risoluzione HD e videoregistratore digitale wifi anch'esso HD. Il kit di videosorveglianza Wireless dovrà registrare in tempo reale fino a 30 frame al secondo Il sistema dovrà essere ottimizzato a 1280x960p: sia le telecamere che il videoregistratore gestiscono i flussi video a risoluzione 1280x960p, la qualità delle immagini riprese dalle telecamere viene mantenuta uguale nella registrazione al fine di ottenere immagini registrate sulla memoria del videoregistratore identiche alle immagini reali riprese. Le telecamere wireless dovranno avere un'ottica da 3.6mm grandangolare con un apertura di 80 gradi, Night&Day con led all'infrarosso di ultima generazione per un'ottima qualità video anche di notte, trasmettono un doppio flusso video (dual-stream) per immagini ottimizzate per trasmissione internet e visualizzazione su dispositivi mobili. Tutto il sistema dovrà essere autoconfigurante, funzionante con



## **UNIONE DEI COMUNI MADONIE**

Centrale Unica di Committenza  
Funzione ICT

qualsiasi connessione Internet e qualsiasi browser, piattaforma o smartphone. Dovrà essere anche disponibile gratuitamente la APP che consenta una consultazione e una gestione da remoto. - Modulo Wifi potenziato con stabilità della banda e copertura di spazi molto ampi. - Autoregolazione dello streaming in base alla potenza del segnale. - Compressione video H.265: massimizzazione dello spazio di registrazione e migliore qualità e fluidità nella visione da remoto con smartphone tablet e pc. - Il sistema dovrà comprendere un NVR HD 4 canali con sistema Wifi Integrato 4 Telecamere IP 1080p FULL HD interno/esterno wireless senza fili con infrarosso per visione notturna fino a 20 metri, 4 alimentatori per le telecamere. Mouse incluso. - Le telecamere dovranno riprendere con una risoluzione di 1280\*960 così come il NVR HD. – Alimentazione telecamere con connessione con cavo UTP con PoE e connessione dati tramite rete elettrica - Risoluzione 2Mpx Full HD 1080p - Sensore d'immagine di alta qualità e sensibilità.

Sulle caratteristiche geometriche, meccaniche, tecnologiche delle forniture è ammessa una tolleranza  $\pm 10\%$